



Banco Popolare Società Cooperativa - Sede Legale e Direzione Generale: Piazza Nogara, 2 - 37121 Verona; Tel. 045/8675111; Fax 045/8675474; Web: www.bancopopolare.it - segrgen@bancopopolare.it
 Capitale Sociale all' 1 giugno 2014: Euro 6.092.996.076,83 interamente versato - Codice Fiscale, Partita IVA e n° iscrizione al Registro delle Imprese di Verona: 03700430238 - ABI: 05034
 Iscritto all'Albo delle Banche della Banca d'Italia al n. 5669 ed all'Albo dei Gruppi Bancari - Capogruppo del Gruppo Bancario Banco Popolare - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia
 Imposta di bollo assolta in modo virtuale autorizzazione Agenzia delle Entrate-Ufficio di Verona 2 n. 91836/2007 del 11/12/2007, ove dovuta

MILANO AG. 20, li 31/07/2014

Egr.Sig./Gentil Sig.ra/Spett.le

H.T. SRL

VIA DELLA MOSCOVA 13
20121 MILANO

A Da



Spett.le

BANCO POPOLARE
MILANO AG. 20

MUTUO CHIROGRAFARIO IMPRESA FINANZIAMENTO N° 00880946

DOCUMENTO DI SINTESI N° 1

Il presente "Documento di Sintesi" per espresso accordo tra le parti si considera parte integrante e sostanziale del modulo contrattuale a cui è unito quale frontespizio.

CONDIZIONI ECONOMICHE

Finanziamento di euro: 200.000,00. =

- Il tasso di interesse a Vostro carico è attualmente fissato nella misura annua del 3,0050% nominale, convertibile in base alla periodicità di rimborso della rata:
 - fisso per tutta la durata del finanziamento;
 - variabile, determinato sulla base del EURIBOR 3M BASE 365 (MEDI tempo per tempo vigente, il cui valore è attualmente pari al 2,2550% aumentato/diminuito dello scarto (spread) di 2,7500 punti.
- Il tasso di mora è pari:
 - al tasso applicato al finanziamento in vigore il decimo giorno lavorativo della quindicina (del mese) antecedente la scadenza della rata, con maggiorazione di ulteriori 2,0000 punti;
 - al 2,0000%.
- Interessi di preammortamento calcolati al tasso di cui al precedente punto 1): preammortamento di **** mesi/giorni; pari ad Euro 0,00 da rimborsarsi mediante:
 - corrispondente maggiorazione della 1° rata di ammortamento;
 - n. 0 rate, la prima dell'importo di Euro 0,00 scadente il *****, le successive di Euro ***** scadenti il 00 di ogni *****.
- Le ulteriori condizioni economiche a Vs. carico sono:
 - Euro 0,00 per spese di avvisatura rata (previste solo qualora il pagamento delle rate non avvenga mediante addebito su conto corrente acceso presso il Banco Popolare);
 - Euro 2.000,00 per spese di istruttoria da rimborsare con ritenuta sull'importo erogato;
 - Euro 3,00 per spese riscossione e incasso rata;
 - Euro 0,00 per spese per imposta sostitutiva e/o bollo da rimborsare con ritenuta sull'importo erogato;
 - Euro 0,00 per: ONERI VARI
 - Euro 0,00 per corrispettivo delle comunicazioni periodiche alla clientela in forma cartacea;
 - Euro 0,00 per corrispettivo delle comunicazioni periodiche alla clientela in forma elettronica.
- Sono inoltre a carico della Parte Mutuataria le seguenti spese (per adempimenti/prestazioni eventuali, connesse al contratto di finanziamento):
 - richieste di certificazione/documenti legali, contabili, interessi, ecc.: una somma pari al recupero delle spese sostenute dalla Banca oltre ad una commissione fissa pari ad Euro 50,00, con un ammontare minimo (per spese sostenute e commissione) comunque non inferiore ad Euro 60,00;
 - per accolti, subingressi, atti di dilazione, proroghe, nonché per atti integrativi di qualsiasi natura: una somma pari allo 0,50% sul debito residuo (minimo Euro 200,00, massimo Euro 350,00), oltre ad eventuali spese di registrazione, ecc.;
 - per variazione delle condizioni economiche (non in conformità con le pattuizioni contrattuali): Euro 50,00.
- in caso di estinzione anticipata del finanziamento, totale o parziale, saranno a Vostro carico spese per conteggi di anticipata estinzione nella misura di Euro 0,00, una commissione pari al 1,0000% del capitale anticipatamente rimborsato nonché, in caso di operazione regolata a

tasso fisso, l'eventuale commissione di cui all'art. 7 bis delle "Condizioni Generali di Contratto".

- Il Taeg è attualmente pari al 5,0195%.
- **PIANO DI AMMORTAMENTO** (da allegare al documento di sintesi per i contratti che sono o potrebbero rimanere a tasso fisso per tutta la durata del contratto).

CONDIZIONI CONTRATTUALI

Vi comunichiamo che, come da Vostra richiesta e subordinatamente all'accettazione da parte Vostra dei patti e delle condizioni di cui alla presente proposta, accordiamo alla Vostra Ditta con sede in MILANO, iscritta nel Registro delle Imprese di MILANO al n. 39247309 il **Finanziamento di euro: 200.000,00.=**

Il presente finanziamento è disciplinato oltre che dalle norme e condizioni di seguito riportate, anche dalle "Condizioni Generali relative al Rapporto Banca-Cliente" da Voi conosciute ed accettate.

E' inoltre inteso che il presente rapporto potrà essere trasferito da una dipendenza ad altra della Banca, d'intesa con il Cliente, senza che sia necessaria la sottoscrizione di un nuovo contratto: l'eventuale variazione del numero distintivo del rapporto, anche a seguito del trasferimento suddetto, non costituisce novazione dello stesso.

- 1 Il tasso di interesse a Vostro carico è attualmente fissato nella misura annua del 3,0050% nominale, convertibile in base alla periodicità di rimborso della rata:
 - fisso per tutta la durata del finanziamento;
 - variabile, determinato sulla base del EURIBOR 3M BASE 365 (MEDI tempo per tempo vigente, il cui valore è attualmente pari al ,2550% aumentato/diminuito dello scarto (spread) di 2,7500 punti.
- 2 Il tasso di mora è pari:
 - al tasso applicato al finanziamento in vigore alla scadenza della rata, con maggiorazione di ulteriori punti 2,0000;
 - al 2,0000%.
- 3 **(finanziamento a tasso fisso)** il finanziamento dovrà essere rimborsato mediante il pagamento di n. ***** rate, con periodicità ******, di cui la prima avrà scadenza il ***** e l'ultima il ***** (data di scadenza del finanziamento). L'ammontare delle singole rate comprensive di capitale ed interessi viene determinato in Euro *****.
- 3 **bis (finanziamento a tasso variabile)** il finanziamento dovrà essere rimborsato mediante il pagamento di n. 12 rate, con periodicità Mensile, di cui la prima avrà scadenza il 31/08/2014 e l'ultima il 31/07/2015 (data di scadenza del finanziamento). L'ammontare delle singole rate comprensive di capitale ed interessi viene per ora determinato in Euro 16.939,20 e potrà variare in relazione alle variazioni di tasso di cui al precedente punto 1).
- 4 Interessi di preammortamento calcolati al tasso di cui al precedente punto 1): preammortamento di **** mesi/giorni; pari ad Euro 0,00 da rimborsarsi mediante:
 - corrispondente maggiorazione della 1° rata di ammortamento;
 - n. 0 rate, la prima dell'importo di Euro 0,00 scadente il ******, le successive di Euro ****** scadenti il 00 di ogni ******.
- 5 E' in facoltà della Banca di risolvere il rapporto in qualsiasi momento mediante richiesta di anticipata restituzione di tutto quanto dovuto dal cliente per capitale, interessi ed accessori, con obbligo da parte dello stesso cliente di provvedere entro 20 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione; analogamente sarà in facoltà del cliente di risolvere il rapporto in qualsiasi momento mediante pagamento di quanto dovuto per capitale ed interessi.
- 6 La Banca ha la facoltà ma non l'obbligo, di addebitare alla rispettiva scadenza, sul conto corrente n. 0000130065 aperto al Vostro nome presso la Dipendenza MILANO AG. 20 le rate di rimborso anche allo scoperto; pertanto l'operazione è da intendersi regolata contabilmente in conto corrente. Analogamente la Banca ha facoltà di provvedere per il recupero di ogni altro importo ad essa da Voi dovuto in dipendenza del finanziamento. Vi impegnate a non estinguere il suddetto conto corrente per tutta la durata del finanziamento - fatta naturalmente salva la facoltà di recesso nei casi previsti dalla Legge - ed a costituire in tempo utile la provvista necessaria al pagamento.
- 7 Le ulteriori condizioni economiche a Vs. carico sono:
 - Euro 0,00 per spese di avvisatura rata (previste solo qualora il pagamento delle rate non avvenga mediante addebito su conto corrente acceso presso il Banco Popolare);
 - Euro 2.000,00 per spese di istruttoria da rimborsare con ritenuta sull'importo erogato;
 - Euro 3,00 per spese riscossione e incasso rata;
 - Euro 0,00 per spese per imposta sostitutiva e /o bollo da rimborsare con ritenuta sull'importo erogato;
 - Euro 0,00 per: ONERI VARI;
 - Euro 0,00 per corrispettivo delle comunicazioni periodiche alla clientela in forma cartacea;
 - Euro 0,00 per corrispettivo delle comunicazioni periodiche alla clientela in forma elettronica.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 119 del Testo Unico Bancario, la Banca fornirà alla Parte mutuataria, alla scadenza del contratto e, comunque, almeno una volta all'anno, una comunicazione analitica con una completa e chiara informazione sullo svolgimento del rapporto e un quadro aggiornato delle condizioni economiche applicate. Le modalità di invio delle comunicazioni periodiche includono la forma cartacea e quella elettronica; la Parte mutuataria dichiara espressamente di voler ricevere le comunicazioni periodiche in forma elettronica; in ogni momento del rapporto la Parte mutuataria ha il diritto di cambiare la tecnica di comunicazione utilizzata, mediante apposita richiesta a mezzo lettera raccomandata da inviare alla Dipendenza della Banca presso la quale è intrattenuto il rapporto.

- Sono inoltre a carico della Parte Mutuataria le seguenti spese (per adempimenti/prestazioni eventuali, connesse al contratto di finanziamento):
- richieste di certificazione/documenti legali, contabili, interessi, ecc.: una somma pari al recupero delle spese sostenute dalla Banca oltre ad una commissione fissa pari ad Euro 50,00, con un ammontare minimo (per spese sostenute e commissione) comunque non inferiore ad Euro 60,00;
 - per accolti, subingressi, atti di dilazione, proroghe, nonché per atti integrativi di qualsiasi natura, una somma pari allo 0.50% sul debito residuo (minimo Euro 200,00, massimo Euro 350,00) oltre ad eventuali spese di registrazione ecc.;
 - per variazione delle condizioni economiche (non in conformità con le pattuizioni contrattuali): Euro 50,00.
- 8 In caso di estinzione anticipata del finanziamento, totale o parziale, saranno a Vostro carico spese per conteggi di anticipata estinzione nella misura di Euro 0,00, una commissione pari al 1,0000% del capitale anticipatamente rimborsato nonché, in caso di operazione regolata a tasso fisso, l'eventuale commissione di cui all'art. 7 bis delle "Condizioni Generali di Contratto".
- 9 Il TAEG è attualmente pari al 5,0195%.
- 10 A garanzia del finanziamento
- rilasciate a nostro favore Vostro vaglia cambiario, con scadenza "a vista purché entro il *****" e ciò ai sensi dell'art. 39 del R.D. n. 1699/33, di importo pari all'ammontare del finanziamento;
 - offrite (pegno, fideiussione, ecc.):

- Si costituiscono garanti a nostro favore i Signori:

- 11 In sede di erogazione a nostro favore dell'importo mutuato, Vi conferiamo sin d'ora mandato irrevocabile a provvedere in nome e per conto nostro, con pieno esonero da ogni responsabilità per il versamento come eseguito, mediante:
- accreditamento sul c/c n. 0000130065 presso MILANO AGENZIA 20 - 41 a nome:
HACKING TEAM SRL
 - liquidazione per cassa a favore di:
N

NORME CONTRATTUALI

NORME CHE REGOLA IL CONTRATTO

Art. 1

1. Ove il tasso di interesse sia indicizzato, la modifica sfavorevole al cliente derivante dalla variazione del parametro pattuito, non è soggetta all'obbligo di comunicazione al cliente stesso.
2. La Banca è sin d'ora autorizzata ad apportare le modifiche all'ammontare delle rate di rimborso, in dipendenza di eventuali future variazioni del tasso di interesse.

Art. 2

1. La Banca si riserva la facoltà di modificare le condizioni economiche applicate al finanziamento - escluso il tasso di interesse e le spese istruttorie (di cui al punto 7 di pag.1) - rispettando in caso di variazioni in senso sfavorevole al cliente le prescrizioni di legge in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali, ai sensi dell'art. 118 del Testo Unico Bancario.

Art. 3

1. Il cliente si obbliga a rimborsare alle date fissate, le somme tutte dovute in dipendenza del finanziamento concesso.
2. Saranno conteggiati, sull'importo complessivamente dovuto, gli interessi di mora nella misura contrattualmente prevista, dal giorno del dovuto pagamento e fino a quello del pagamento effettivo, in caso di:
 - mancato pagamento a scadenza delle previste rate di rimborso del finanziamento;
 - cessazione del rapporto, in seguito a decadenza dal beneficio del termine, risoluzione del contratto, o per qualsivoglia altra causa. Sugli interessi di mora non è consentita la capitalizzazione periodica.
3. Sugli interessi di mora non è consentita la capitalizzazione periodica.
4. L'adempimento degli obblighi assunti in forza dell'atto di finanziamento non potrà essere ritardato neppure nel caso in cui il Cliente e/o i garanti sollevassero contestazione in via giudiziaria o stragiudiziaria.

Art. 4

1. Qualunque somma e per qualsiasi titolo che, a tutela del proprio credito la Banca pagasse per conto del cliente e qualsiasi spesa anche di carattere stragiudiziale che la Banca sostenesse per la tutela ed il recupero del proprio credito, le dovrà essere immediatamente rimborsata dal cliente unitamente agli interessi nella misura prevista per gli interessi di mora, dal giorno dell'esborso, con diritto di recupero da parte della Banca anche in occasione del primo versamento che venisse eseguito, con rinuncia quindi da parte del debitore ad ogni diversa imputazione.
2. Analogamente, la Banca avrà diritto di richiedere al cliente l'immediato rimborso di ogni onere e aggravio conseguente a modifica e/o nuova interpretazione anche di carattere amministrativo delle norme e delle disposizioni che disciplinano l'operazione.

Art. 5

1. Tutte le obbligazioni si intendono assunte dal Cliente per sé e dai garanti in via fra loro solidale e indivisibile e con vincolo di solidarietà ed indivisibilità tra i loro rispettivi eredi, successori ed aventi causa.
2. Qualora sussistano più rapporti di debito verso la banca il cliente ha diritto di dichiarare - ai sensi e per gli effetti dell'art. 1193, 1° comma, cod. civ. - nel momento del pagamento quale debito intenda soddisfare. In mancanza di tale dichiarazione, la banca può imputare - in deroga all'art. 1193, 2° comma, cod. civ., i pagamenti effettuati dal cliente, o le somme comunque incassate da terzi, ad estinzione o decurtazione di una o più delle obbligazioni assunte dal cliente medesimo dandone comunicazione a quest'ultimo.
3. Salvo diversa determinazione della Banca, qualsiasi versamento effettuato dal cliente verrà imputato innanzitutto al rimborso degli interessi di

mora complessivamente maturati, delle spese e degli oneri, quindi al pagamento di accessori ed interessi, ed infine del capitale.

Art. 6

1. Il cliente si intenderà decaduto dal beneficio di ogni termine al verificarsi di una delle ipotesi di cui all'art. 1186, cod. civ., ivi compreso il caso di: procedure giudiziali, protesti, procedimenti conservativi ed esecutivi, confisca dei beni, iscrizione di ipoteche legali o giudiziali sopravvenute a carico del cliente o dell'eventuale garante che - a giudizio della Banca - possano arrecare pregiudizio alla sicurezza del credito; assoggettamento del cliente a procedure concorsuali, messa in liquidazione, cessione dei beni ai creditori; il prodursi di eventi tali da incidere negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria od economica del cliente o dei garanti in modo tale da porre in pericolo il soddisfacimento delle ragioni di credito della Banca; mancato integrale e puntuale adempimento da parte del cliente di obbligazioni di natura creditizia/finanziaria relativamente ad altre operazioni in corso con la Banca; verificarsi di una delle ipotesi previste dall'art. 2743, cod. civ..
2. Si produrrà inoltre la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1456, cod. civ., nel caso di mancato puntuale pagamento in tutto o in parte, di una qualsiasi somma dovuta in dipendenza del finanziamento e/o degli interessi e relativi accessori; mancata destinazione del finanziamento agli scopi per cui è stato concesso; non veridicità di documentazione prodotta e comunicazioni fatte alla Banca.
3. Qualora, verificandosi una delle sopraelencate ipotesi, la Banca intenda avvalersi delle facoltà di cui ai commi precedenti, ne darà comunicazione per iscritto (anche a mezzo telex, telegramma, fax o semplice lettera) al cliente il quale è tenuto senza necessità di ulteriori richieste a rimborsare immediatamente alla Banca tutto quanto dovuto per capitale, interessi, spese ed accessori.

Art. 7

1. Il cliente ha diritto di esercitare in qualsiasi momento la facoltà di estinzione anticipata del finanziamento, corrispondendo alla Banca il capitale, gli interessi e gli oneri fino a quel momento maturati.

Art. 7 bis

1. clausola operante in caso di operazione regolata a tasso fisso) In caso di estinzione anticipata il cliente si impegna a corrispondere alla Banca un compenso in misura pari alla differenza che risulterà a sfavore della Banca fra l'ammontare degli interessi che sarebbero maturati sul capitale anticipatamente rimborsato, per la durata residua del finanziamento, se il medesimo non fosse stato rimborsato anticipatamente e l'ammontare totale degli interessi calcolati sul medesimo capitale (anticipatamente rimborsato) per un periodo di durata pari a quella residua del finanziamento, determinati applicando il tasso di interesse effettivo annuo pari alla quotazione del tasso di deposito stabilito dalla B.C.E. - Banca Centrale Europea, pubblicato sulla stampa specializzata alla data di estinzione del finanziamento. Il compenso, calcolato come sopra precisato, sarà pagabile alla Banca al suo valore attuale alla data dell'estinzione anticipata. Rimane fermo che, nel caso in cui il tasso di cui il precedente comma risultasse superiore a quello applicato al finanziamento, il cliente non dovrà corrispondere alcun compenso.

Art. 8

1. Le garanzie eventualmente costituite in relazione al contratto si intendono automaticamente costituite anche a presidio dell'obbligo di rimborso delle somme dovute dal cliente a seguito dell'addebito in conto allo scoperto.

Art. 8 bis

1. In caso di rilascio di vaglia cambiario a garanzia del rimborso del finanziamento e di quant'altro dovuto, il cliente ed i garanti consentono che il suddetto vaglia cambiario sia trattenuto dalla Banca sino all'estinzione di ogni ragione di credito dipendente dal predetto finanziamento affinché la Banca possa avvalersene, in caso di risoluzione del contratto o di decadenza dal beneficio del termine, anche in sede esecutiva o giudiziale, ai fini del recupero del proprio credito (per capitale, interessi, spese ed accessori) effettivamente vantato nei confronti del cliente e degli eventuali garanti.
2. In relazione a quanto precede la Banca è sin d'ora autorizzata ad apporre sulla cambiale l'indicazione sia degli interessi corrispettivi, sia degli interessi di mora nella misura prevista.
3. La Banca è dispensata dalla materiale presentazione per il pagamento del titolo al debitore, essendo sufficiente a tal fine la comunicazione della Banca stessa di risoluzione del contratto o di decadenza dal beneficio del termine, secondo le modalità contrattualmente previste; di conseguenza il titolo potrà essere utilizzato dalla Banca in sede esecutiva o giudiziale senza nessuna ulteriore formalità.

Art. 8 ter

1. (clausola operante per persona assoggettabile a procedura concorsuale per i casi di garanzia di pegno/privilegio) Il cliente, l'eventuale datore di pegno e i loro eredi o aventi causa rinunciano espressamente sin d'ora a richiedere, in caso di estinzione anticipata, la liberazione, anche parziale, dei beni dal privilegio e/o dalle garanzie reali prestate, sino a che siano trascorsi due anni dalla data di versamento ad estinzione e ciò in espressa deroga a quanto previsto dall'art. 1200 cod. civ.. Nell'eventualità di rimborso alla scadenza contrattuale, ovvero successivo, il termine di cui al comma precedente è stabilito in mesi sei.
2. La Banca si riserva peraltro di consentire o meno, la estinzione del privilegio e/o della garanzia anche prima che siano trascorsi i termini suddetti, nonché eventuali restrizioni o riduzioni della garanzia stessa anche prima dell'estinzione totale del finanziamento.

Art. 8 quater

1. (clausola operante in caso di rapporto cointestato o garantito da coniugi in regime di comunione dei beni). In deroga all'art. 190 cod. civ., la Banca è espressamente autorizzata ad agire in via principale, anziché sussidiaria, e per l'intero suo credito sui beni personali di ciascuno dei coniugi cointestatari e/o garanti.

Art. 9

1. Fra la Banca ed il cliente fanno prova i libri e le scritture contabili della Banca.

Art. 10

1. Tutte le spese del presente atto e quelle annesse, dipendenti e conseguenti, nonché gli oneri per imposte e tasse presenti e future sono a carico del cliente che dichiara espressamente di assumerli, impegnandosi al loro pagamento e/o rimborso a semplice richiesta della Banca.

Art. 11

1. L'invio di lettere, le eventuali ratifiche e qualunque altra dichiarazione o comunicazione della Banca saranno fatte al cliente con pieno effetto all'indirizzo specificato oppure fatto conoscere successivamente per iscritto.

2. Tutte le comunicazioni e le notifiche del cliente alla Banca relativamente al rapporto intrattenuto devono essere fatte per iscritto alla dipendenza presso la quale è intrattenuto il rapporto.
3. In caso di trasferimento all'estero del cliente, il suo domicilio, in difetto di diversa indicazione data dal cliente medesimo ai sensi e per gli effetti del rapporto qui regolato, si intende fin d'ora automaticamente eletto presso il Sindaco della città di Verona.

SOTTOSCRIZIONI

Se siete d'accordo con quanto sopra, La/Vi preghiamo di volerci restituire l'unita copia della presente da Lei/Voi sottoscritta, come da testo di seguito riportato, in segno di accettazione del contenuto della presente, delle relative clausole soggette a Sua/Vostra specifica approvazione e con le dichiarazioni pure ivi previste.

Distinti saluti.

BANCO POPOLARE



Spett.le
BANCO POPOLARE

HO/ABBIAMO ricevuto la Vostra proposta dianzi riportata che di seguito sottoscrivo/sottoscriviamo in segno di integrale accettazione del contenuto della stessa.

Dichiaro/Dichiariamo che:

- di aver preso atto delle condizioni che regolano e disciplinano le operazioni della specie presso codesta Banca e di averne valutata la convenienza in confronto con altre fonti di finanziamento messe a disposizione da altri soggetti per le medesime finalità;
- di ricevere qui all'atto, con le modalità di cui al punto 11 della Vostra sopra riportata, l'intera somma di Euro 200.000,00 della quale rilasciamo ora, col presente atto, ampia e liberatoria quietanza, riconoscendoci per ciò stesso debitori nei Vostri confronti ed obbligati al rimborso secondo quanto previsto nella Vs. sopra riportata.

Dichiaro/Dichiariamo inoltre che:

- HO/ABBIAMO richiesto una copia completa del testo del presente contratto idonea per la stipula prima della sua conclusione e conseguentemente la Banca ci ha consegnato gratuitamente copia dello stesso testo contrattuale idoneo per la stipula ai fini di una previa ponderata valutazione del relativo contenuto;
- NON HO/NON ABBIAMO inteso avvalermi/ci del diritto di richiedere ed ottenere gratuitamente una copia completa del testo del presente contratto idoneo per la stipula prima della sua conclusione;
- la presente unitamente ai documenti allegati alla stessa è stata da me/noi firmata dopo l'apposizione del "sigillo di garanzia", che ne assicura l'inscindibilità e l'immodificabilità.

Data

Indirizzo

Cognome, Nome, luogo e data di nascita o Ragione Sociale:

Firma:

Dichiaro/Dichiariamo di approvare specificamente - ai sensi e per gli effetti dell'art.1341, comma 2 cod.civ. - le seguenti clausole delle norme di cui alla riportata Vostra:

"Mutuo Chirografario Impresa"

- Art. 2 facoltà di modifica delle condizioni economiche da parte della Banca;
- Art. 3 interessi di mora sull'importo complessivamente dovuto e sulle rate;
- Art. 4 spese per il recupero del credito;
- Art. 5 - pag.1 - facoltà di recesso da parte della Banca;
- Art. 6 risoluzione del contratto - decadenza dal beneficio del termine;
- Art. 7 bis eventuale compenso di estinzione anticipata dei finanziamenti a tasso fisso;
- Art. 8 bis dispensa dalla materiale presentazione e diritto di ritenzione del vaglia cambiario;

- *Art. 8 ter rinuncia alla liberazione dalle garanzie;*
- *Art. 8 quater deroga all'art. 190 cod.civ.;*
- *Art. 9 piena prova dei libri e delle scritture contabili della Banca;*
- *Art. 10 oneri fiscali;*
- *Art. 11 elezione automatica di domicilio.*

Firma/e:

Dichiaro/Dichiariamo che ho/abbiamo ricevuto una copia del presente contratto concluso tra lo scrivente/gli scriventi e la Banca, unitamente alla copia di tutti gli eventuali documenti allegati.

Firma/e:

Visto per l'autenticità
delle firme

SI RICHIEDE (sulla Copia del Documento trattenuto agli atti della Banca) L'APPOSIZIONE DEL TIMBRO POSTALE PER LA DATA CERTA

DOCUMENTO UNICO FORMATO DA PAGINE

Mittente:

H.T. SRL

VIA DELLA MOSCOVA 13
20121 MILANO

Destinatario:

BANCO POPOLARE
MILANO AG. 20

PIANO DI AMMORTAMENTO

DATA 31/07/2014	Capogruppo 41	Filiale 41	Dipendenza MILANO AG. 20	DECORRENZA 31/07/2014		
NDG 11135334	Intestazione H.T. SRL			Rapporto 00880946 / *****		
Posiz.NDG ***** / *****	Tipo finanz. MIC MUTUO IMPRESA CORPORATE			Imp.rata rich. *****	IMP. 200.000,00	
PREAMMORTAMENTO: tasso		0,000 % n.	0	rate Mensile	Durata 0 mesi	
AMMORTAMENTO: 1° tasso		3,005 % n.	12	rate Mensile	Durata 12 mesi	
2° tasso		0,000 % dopo mesi	0			
Int.anticipati: 0	ISC/TAEG 5,0195	Delibera	Convenzioni	CHCOR	Pratica Stipulato	
Prog.Rata	Scadenza	Debito Residuo	Quota Capitale	Quota Interessi	Comm/contr/ass	Importo Rata
- 1 A	31/08/2014	200.000,00	16.438,37	500,83	3,00	16.942,20
- 2 A	30/09/2014	183.561,63	16.479,53	459,67	3,00	16.942,20
- 3 A	31/10/2014	167.082,10	16.520,80	418,40	3,00	16.942,20
- 4 A	30/11/2014	150.561,30	16.562,17	377,03	3,00	16.942,20
- 5 A	31/12/2014	133.999,13	16.603,64	335,56	3,00	16.942,20
- 6 A	31/01/2015	117.395,49	16.645,22	293,98	3,00	16.942,20
- 7 A	28/02/2015	100.750,27	16.686,90	252,30	3,00	16.942,20
- 8 A	31/03/2015	84.063,37	16.728,69	210,51	3,00	16.942,20
- 9 A	30/04/2015	67.334,68	16.770,58	168,62	3,00	16.942,20
- 10 A	31/05/2015	50.564,10	16.812,58	126,62	3,00	16.942,20
- 11 A	30/06/2015	33.751,52	16.854,68	84,52	3,00	16.942,20
- 12 A	31/07/2015	16.896,84	16.896,84	42,31	3,00	16.942,15
TOTALI:			200.000,00	3.270,35	36,00	203.306,35

PER ACCETTAZIONE E BENESTARE:

Firma de _____ parte finanziata /mutuataria

Firma de _____ garant _____

Banco Popolare Società Cooperativa - Sede Legale e Direzione Generale: Piazza Nogara, 2 - 37121 Verona; Tel. 045/8675111; Fax 045/8675474; Web: www.bancopopolare.it - seggen@bancopopolare.it
 Capitale Sociale all' 1 giugno 2014: Euro 8.092.996.076,83 interamente versato - Codice Fiscale, Partita IVA e n° iscrizione al Registro delle Imprese di Verona: 03700430238 - ABI: 05034
 Iscritto all'Albo delle Banche della Banca d'Italia al n. 5668 ed all'Albo dei Gruppi Bancari - Capogruppo del Gruppo Bancario Banco Popolare - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia